



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 26 aprile 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente, relatore
Elena BRANDOLINI	Consigliere, relatore
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTO l'art. 100 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, comma 3;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le Linee guida per la Relazione dei Collegi dei revisori dei conti delle Regioni sui Rendiconti regionali per l'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 7/SEZAUT/2022/INPR;

VISTA la deliberazione n. 50/2023/INPR del 22/02/2023, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2023;

CONSIDERATO che con verbale n. 106 del 17 maggio 2022 il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole allo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2021, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2/DDDL del 29 aprile 2022;

VISTA la legge regionale 26 luglio 2022 n. 18, con la quale è stato approvato il Rendiconto generale per l'esercizio 2021 della Regione del Veneto;

ESAMINATO il Questionario - Relazione sul controllo finanziario del Rendiconto generale per l'esercizio 2021 della Regione del Veneto, trasmesso alla Sezione dal Collegio dei revisori dei conti tramite l'applicativo LimeFIT, prot. n. 708 del 02/02/2023, sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, nella parte in cui afferma la natura collaborativa del controllo intestato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi delle Regioni, di cui all'art. 1, comma 3, del richiamato d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 77/2022/FRG sul Questionario-Relazione, predisposto dall'Organo di revisione della Regione del Veneto sul Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2020, ai sensi e per gli effetti dei richiamati commi 166 e ss. dell'art. 1 della l. n. 266/2005 e commi 3 e 4 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012;

VISTA la deliberazione della Sezione n. 101/2022/PARI, relativa al Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2021;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 11/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITI i magistrati relatori Maria Elisabetta Locci ed Elena Brandolini;

FATTO

1. La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 2/DDDL del 29 aprile 2022, il disegno di legge "Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2021", presentato a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con la nota n. 0197138 del 2 maggio 2022 (acquisita in pari data al protocollo di questa Corte n. 2587), nelle componenti del Conto del bilancio, dello Stato patrimoniale e del Conto economico.

1.1. Con verbale n. 106 del 17 maggio 2022 il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere favorevole allo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2021 della Regione del Veneto, attestando, altresì, "*la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione*"; il rendiconto, inoltre, è stato acquisito alla banca dati delle pubbliche Amministrazioni (BDAP) il 18 maggio 2022 con numero protocollo RGS 121244, allo stato "*approvato dal Consiglio*".

1.2. A conclusione della complessa ed articolata attività istruttoria, delle verifiche compiute e della valutazione delle controdeduzioni formulate dall'Amministrazione regionale, questa

Sezione, in esito al Giudizio di parificazione del Rendiconto generale per l'esercizio 2021 della Regione del Veneto, celebrato in data 05 luglio 2022, con deliberazione n. 101/2022/PARI ha parificato *“il rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2021, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.2 del 29 aprile 2022”* ed approvato *“l'annessa Relazione, che costituisce parte integrante della presente Deliberazione, elaborata ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, con i rilievi, le osservazioni e le raccomandazioni in essa contenute”*.

In seguito, le risultanze definitive del rendiconto in questione sono state approvate dal Consiglio regionale con l.r. n. 18 del 26 luglio 2022, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

1.3. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, commi 166 e ss. della l. n.266/2005 e all'art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, il Collegio dei revisori dei conti della Regione - con prot. n. 708 del 02/02/2023 (attraverso l'applicativo LimeFIT) - ha trasmesso a questa Sezione di controllo il Questionario - Relazione sul Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2021, redatto secondo le modalità e i criteri indicati dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 7/SEZAUT/2022/INPR.

DIRITTO

2. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, *“esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*, per la verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell'indebitamento da parte delle Regioni e delle Province autonome, nonché dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Il richiamato articolato normativo stabilisce anche che *“i bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione”*.

Trattasi di controllo di natura successiva ed avente ad oggetto la legalità e la regolarità delle gestioni, nel cui ambito le risultanze dell'accertamento compiuto dalla Sezione, quale confronto tra fattispecie e parametro normativo, si concretizzano in una segnalazione delle irregolarità capaci di compromettere, in senso dinamico, l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, al fine di pervenire, ove necessario, all'adozione di effettive misure correttive (Corte cost. 39/2014). Pertanto, una volta espletata con il Giudizio di parificazione -il cui oggetto è il rendiconto generale della Regione quale approvato dalla Giunta Regionale - la funzione di agevolazione dell'Assemblea legislativa relativamente al *“controllo del rispetto dei vincoli di bilancio e delle autorizzazioni di spesa da parte della Giunta regionale”*, la pronuncia successivamente adottata dalla Sezione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss. l. 266/2005 e dell'art. 1, comma 3, del d.l. 174/2012 sul rendiconto consuntivo, è volta a verificare

quale seguito sia stato dato alle osservazioni della Corte, anche sotto il profilo dell'affidabilità dei conti, desumendo dalla legge di approvazione del rendiconto sia il grado di recepimento delle eventuali osservazioni svolte in sede di parifica nonché ulteriori modifiche che fossero intervenute rispetto alla proposta di rendiconto presentata dalla Giunta (Sezione delle autonomie di questa Corte, deliberazione n. 5/SEZAUT/2015/INPR).

Il controllo viene effettuato attraverso l'analisi dei Questionari-Relazioni degli Organi di revisione economico-finanziaria delle Regioni (istituiti ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e), del d.l. 13 agosto 2011, n. 138), redatti sulla base delle Linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte che costituiscono, tanto per i Collegi dei revisori dei conti quanto per le Sezioni regionali di controllo, uno strumento di efficace interlocuzione e collaborazione tra organi di controllo interno ed esterno, realizzando anche l'esigenza di armonizzare le funzioni di controllo esercitate in ambito locale con le istanze di coordinamento della finanza regionale e locale espresse a livello centrale dalla stessa Sezione delle autonomie (del. n. 21/SEZAUT/2016/INPR).

Come già rappresentato, in relazione al rendiconto per l'esercizio finanziario 2021, le Linee guida e il questionario, che sono stati approvati con deliberazione n. 7/SEZAUT/2022/INPR, presentano rilevanti profili di novità dettati dalla necessità di monitorare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), poi ampiamente sviluppate nelle Linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sui bilanci di previsione per gli esercizi 2022-2024 (deliberazione n. 3/SEZAUT/2022/INPR). Per il rendiconto 2021, quindi, il questionario-relazione si è soffermato in particolare sulla verifica della "congruità delle ricognizioni effettuate dagli enti in relazione alle potenziali criticità gestionali ed amministrative suscettibili di condizionare, negativamente, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti", e ha richiesto "elementi informativi con riguardo ad eventuali programmi di spesa e impegni di bilancio a valere sulle risorse che finanziano le missioni del PNRR assunti già nel corso dell'esercizio finanziario 2021".

Proseguendo nel percorso, da tempo perseguito, della razionalizzazione e semplificazione degli oneri di informazione, lo schema di relazione-questionario – va ricordato - è volto, principalmente, ad integrare le informazioni contabili già direttamente utilizzabili dalla BDAP, il cui flusso informativo è funzionale a tutte le attività di controllo della Corte che necessitano della conoscenza di dati analitici di rendiconto contenuti nel Piano dei conti integrato.

Pertanto, con le citate Linee guida, la predetta Sezione delle autonomie ha richiamato ancora una volta l'attenzione dei Revisori dei conti sul fatto che gli stessi, in ordine agli elementi informativi esposti nel sistema gestionale BDAP hanno "*l'onere di verificarne la corretta e tempestiva alimentazione da parte degli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessità di inserire le informazioni eventualmente mancanti*" e, nella prospettiva dell'amministrazione digitale, sono tenuti a verificare la conformità dei dati inseriti nel sistema BDAP - Bilanci Armonizzati- con quanto risultante dai documenti contabili prodotti dai software gestionali dei singoli enti o che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari.

Va, pertanto, ribadito anche in questa sede che l'alimentazione del flusso informativo della BDAP e delle altre Banche dati non rappresenta un mero adempimento a fini statistici, poiché il flusso di dati è funzionale a tutte le attività di controllo della Corte che necessitano della conoscenza di dati analitici di rendiconto contenuti nel Piano dei conti integrato, ed è di supporto per le stesse funzioni della Sezione delle autonomie, cui spetta riferire al Parlamento in ordine agli andamenti complessivi della finanza regionale ai sensi dell'art. 7, co. 7, l. 5 giugno 2003, n. 131 (in termini, Sezione delle autonomie: *ex multis* deliberazioni n. 3/SEZAUT/2020/INPR, n. 6/SEZAUT/2021/INPR, n. 7/SEZAUT/2022/INPR).

Ciò rappresentato, si procede ora alla disamina degli esiti del controllo effettuato sulla base del questionario-relazione redatto dall'Organo di revisione della Regione del Veneto avente ad oggetto il Rendiconto generale per l'esercizio 2021, tenuto anche conto delle osservazioni formulate dalla Sezione nell'ambito del Giudizio di parificazione di cui alla deliberazione n. 101/2022/PARI, alla quale si rinvia per l'approfondimento delle questioni esaminate.

2.1. In via preliminare si osserva che dalla relazione-questionario emerge, in generale, che la Regione ha ottemperato ai principali adempimenti di carattere contabile e finanziario. Risulta, infatti (*Sezione I, Domande preliminari*) che ha adempiuto all'obbligo di trasmettere il Rendiconto 2021 alla BDAP, completo degli allegati previsti dal d.lgs. n. 118/2011; che i dati inseriti nella predetta banca dati unitaria sono congruenti con quelli presenti nei documenti contabili di riferimento; che la relazione sulla gestione, allegata al rendiconto, illustra tutti gli elementi indicati all'art. 11, co. 6, del d.lgs. n.118/2011; che l'Organo di revisione non ha rilevato irregolarità contabili tali da poter incidere sugli equilibri di bilancio; che è stata data attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Emerge specificatamente che, per quanto riguarda il Piano nazionale di ripresa e resilienza (*Sezione I, domande preliminari, quesiti da n.6 a n. 9*) la Regione:

a) ha redatto (*risposta a quesito n. 6*), entro il 5 novembre 2021 e quindi entro i termini di legge, lo schema di Piano Territoriale necessario per accedere alle risorse finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo del PNRR relativo alla missione 1 (componente C1, intervento 2.2, da conseguire entro il 31/12/2021), ripartite con il d.P.C.M. 12 novembre 2021 "*Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR*" che ha assegnato € 21.074.000,00 a favore della Regione del Veneto.

Emerge, infatti che "*La Regione del Veneto, con nota prot. n. 510150 del 05/11/2021 dell'Assessore alla Programmazione - Attuazione programma - Rapporti con il Consiglio regionale - Bilancio e patrimonio - Affari generali - EE.LL., ha presentato al Dipartimento della Funzione Pubblica il Piano territoriale previsto dall'articolo 4 del DPCM 12/11/2021, quindi con successiva nota prot. n. 558557 del 29/11/2021 è stato nuovamente trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica ai fini della sua approvazione, intervenuta con decreto del Capo del Dipartimento della Funzione*

Pubblica del 30/11/2021” e che con la DGR n. 1718 del 9/12/2021, il Piano Territoriale è stato, poi, approvato (risposta quesito 9.1);

- b)** *ha effettuato, nell’ambito del suddetto Piano Territoriale, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 4 del menzionato d.P.C.M., la puntuale ricognizione delle maggiori criticità relative alle proprie procedure amministrative, al fine di gestire più efficientemente i processi decisionali collegati all’attuazione dei programmi del PNRR (risposte ai quesiti n. 6 e n. 7).*

A tal proposito, il Collegio dei Revisori dei conti ha precisato (risposta a quesito n. 7.1) che “Al fine di individuare le maggiori criticità relative alle procedure complesse sono stati analizzati sia i dati riferiti alle tempistiche procedurali, disponibili presso le banche dati delle amministrazioni, sia i risultati emersi dal confronto con le Strutture regionali, ANCI, UPI e le Associazioni del mondo economico e sociale. Da tale analisi è emerso che le principali criticità riguardano: le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale; le autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia da fonti fossili e rinnovabili; le concessioni di derivazione d’acqua per uso irriguo; le autorizzazioni paesaggistiche; il rilascio del permesso di costruire; gestione delle procedure di appalto.

È emersa, altresì, la necessità di procedere alla digitalizzazione delle procedure amministrative quali strumenti trasversali per eliminare i vincoli burocratici e ridurre i costi a carico degli operatori economici.

Nel corso del 2022, in attuazione del Piano Territoriale, è, inoltre, stata effettuata un’analisi delle criticità anche da un punto di vista qualitativo, che ha permesso di individuare oltre 200 micro-criticità di dettaglio così riassumibili:

- *Presenza di un quadro normativo complesso, frammentato ed in continuo divenire;*
- *Sovrapporsi di pareri di più Enti che si pronunciano sui medesimi aspetti e introduzione di prassi amministrative che appesantiscono i procedimenti;*
- *Mancata compiuta attuazione del principio del “once only”: mancata condivisione di informazioni fra Pubbliche Amministrazioni e assenza di interoperabilità fra banche dati;*
- *Carenza di archivi informatici e di software gestionali e basso grado di digitalizzazione dei procedimenti;*
- *Carenza di modulistiche unificate e disomogeneità nel funzionamento dei SUAP;*
- *Frammentazione delle competenze, scarsa chiarezza di ruoli e correlate responsabilità.*

Al fine di superare tali criticità sono state avviate alcune attività di semplificazione, quali linee guida operative, disegno di legge in materia ambientale, task force appalti a supporto delle Amministrazioni locali”.

Emerge, quindi (risposta a quesito n. 8 ed annessa tabella di cui al punto n. 8.1), che la Regione, nel corso del 2021, ha avviato, in qualità di ente attuatore, le attività gestionali correlate ai traguardi e agli obiettivi del PNRR di seguito riportate:

Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione	Capitoli del bilancio gestionale impegnati	Impegni (in euro) anno 2021
Regione del Veneto	M6C2-14	Investimento 2.2 Sviluppo delle	Obiettivo	Sono assegnate borse di studio per	104476 PNRR - Borse di studio	830.891,16

		competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario.		corsi specifici di medicina generale.	aggiuntive in medicina generale trasferimenti correnti	
--	--	--	--	---------------------------------------	--	--

Fonte: Regione del Veneto – questionario sul rendiconto 2021 – risposta a quesito n. 8.1 della Sezione I

- c) ha conferito gli incarichi di cui all'art. 9 del d.l. n. 80/2021 “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e all'art. 5, co. 1 del menzionato d.P.C.M. 12 novembre 2021 il cui fabbisogno, sia numerico che professionale, è stato definito all’interno del suddetto Piano Territoriale. Nello specifico, trattasi di n. 66 professionisti ed esperti ricercati di cui: n. 12 Architetti, n. 12 Esperti giuridici, n. 1 Esperto amministrativo, n. 1 Agronomo, n. 3 Geologi, n. 7 Geometri, n. 1 Esperto statistico, n. 6 Ingegneri ambientali, n. 7 Ingegneri civili, n. 1 Ingegnere idraulico, n. 5 Ingegneri appalti e monitoraggio, n. 2 Ingegneri trasporti, n. 1 Ingegnere energetico, n. 2 Ingegneri informatici, n. 1 Esperto tecnico in appalti, n. 1 Esperto nella gestione e monitoraggio progetti complessi, e n. 3 Ingegneri chimici. Nel questionario il Collegio dei Revisori dei conti espone dettagliatamente l’iter procedurale seguito dalla Regione per il reclutamento dei professionisti e del personale in possesso di alta specializzazione per il PNRR, che ha portato alla sottoscrizione dei relativi incarichi professionali, in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 14/10/2021, che ha definito le modalità per l’istituzione degli elenchi di detti professionisti ed esperti, nonché degli indirizzi forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica per l’assunzione dei relativi impegni di spesa, previa variazione di bilancio. Gli incarichi professionali, di lavoro autonomo, sono di durata annuale eventualmente prorogabili.

Rappresenta, altresì, l’Organo di revisione che, da un punto di vista contabile, al fine di gestire le risorse assegnate dal DPCM 12 novembre 2021, con DGR n. 1822 del 23/12/2021 sono state apportate le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023 ed istituiti: un apposito capitolo di entrata (n. 101645/E PNRR - M1.C1.2.2) ed un apposito capitolo di spesa (n. 104478/U PNRR - M1.C1.2.2) dedicati al progetto “mille esperti”. Al progetto è stato assegnato il CUP H11B21007650006. L’accertamento della relativa entrata – precisa l’Organo di revisione - è stato effettuato dalla Regione a norma dell’art.15, comma 4 del DL 77 del 31/05/2021 “*che consente agli enti di accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dovere attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (vedasi anche Faq n. 48 del 15/12/2021 della Commissione Arconet)*” mentre “*l’imputazione contabile dell’accertamento ai sensi del punto 3.6 dell’Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (principio applicato della contabilità finanziaria) e dell’impegno è avvenuta sull’esercizio 2022 del Bilancio di previsione 2021-2023 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione dell’iniziativa Next Generation EU-Italia dal momento che i contratti da sottoscrivere sulla base di apposito format reso disponibile dal Dipartimento della Funzione*

pubblica avevano durata annuale con decorrenza 1/01/2022 e scadenza 31/12/2022, rinnovabili, entro il limite massimo dei tre anni, nelle modalità e nelle forme di cui all'art. 1 comma 2 del DL n. 80/2021, sulla base del raggiungimento dei risultati previsti a livello nazionale e della valutazione positiva delle attività svolte. Non ci sono stati, pertanto, riflessi contabili diretti sul rendiconto 2021”.

Infine, l'Organo di revisione espone i contenuti essenziali dei contratti stipulati e i criteri utilizzati per la determinazione dei compensi per i professionisti ed esperti incaricati (parametri già *“utilizzati per i contratti di esperti selezionati ed incaricati nell'ambito delle politiche di coesione e nello specifico dei Programmi Operativi 2014-2020 di rafforzamento della capacità amministrativa e assistenza tecnica a titolarità dell'Agenzia della Coesione territoriale e considerati validi come riferimento anche per gli esperti contrattualizzati per le coerenti attività di supporto previste nell'ambito del Subinvestimento 2.2.1”*).

Quanto al modello di governance utilizzato per la realizzazione del progetto, emerge che è stata creata una Cabina di regia a partecipazione mista (Regione, ANCI e UPI) con una Segreteria tecnica a supporto, che gli esperti sono stati organizzati in pool multidisciplinari e collocati in prevalenza a livello locale, presso le Province e presso i Comuni Capoluogo cui è stato affidato il ruolo di HUB per i Comuni appartenenti al proprio bacino provinciale, secondo una ripartizione basata sulle competenze riferite alle procedure oggetto di supporto e che *“una parte degli esperti è stata inoltre collocata presso le Strutture regionali interessate dai suddetti procedimenti, nonché presso la Segreteria tecnica”* (risposte ai quesiti 9 e 9.1).

Ciò rappresentato, la Sezione evidenzia che i dati relativi all'investimento *“2.2 Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario”* (n. sequenziale: M6C2-14), di cui alla tabella sopra riportata, trovano riscontro nella relazione accompagnatoria alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2021 (del. n. 101/2022/PARI, pagine da 298 a 302) laddove sono state rappresentate le attività intraprese dalla Regione per l'attuazione nel territorio degli interventi collegati al PNRR ed è stato fornito il quadro degli stanziamenti di competenza relativi alle risorse PNRR e PNC allocati nel Bilancio di previsione 2021-2023 alla data del 31.12.2021. In tale sede era emerso, infatti, che la somma di euro 830.891,16, derivante da assegnazione statale a destinazione vincolata, era stata accertata sul capitolo di entrata n. 101643 con variazione al bilancio di previsione (DGR n. 1822 del 23 dicembre 2021) e interamente impegnata nell'esercizio, al capitolo di spesa 104476 e che non risultavano dal programma Nu.S.I.Co movimentazioni successive (quanto meno fino alla data del giudizio di parificazione).

Detta circostanza trova conferma anche all'attualità. Infatti l'importo di euro 830.891,16, inviato a residui nel corso del 2021, sul programma NU.Si.Co. risulta quale residuo attivo al 31/12/2022 sul capitolo d'entrata 101643 (*“PNRR - M6.C2.2.2 - BORSE DI STUDIO AGGIUNTIVE IN MEDICINA GENERALE (D.L. 31/05/2021, N.77 - D.M. ECONOMIA E FINANZE 06/08/2021 - D.M. SALUTE 02/11/2021 - D.M. SALUTE 22/09/2022”*) così come al corrispondente capitolo d'uscita 104476 (*“PNRR - M6.C2.2.2 - BORSE DI STUDIO AGGIUNTIVE IN MEDICINA GENERALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - D.L. 31/05/2021, N.77 -*

D.M. ECONOMIA E FINANZE 06/08/2021 - D.M. SALUTE 02/11/2021 - D.M. SALUTE 22/09/2022”) persistono, al 31/12/2022 residui passivi per pari importo.

La Sezione, confermando quanto già espresso in sede di giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2021, si riserva di procedere al monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi legati al PNRR nel prosieguo dell'espletamento delle proprie funzioni di controllo sui cicli di bilancio della Regione.

2.2. Regolarità della gestione amministrativa e contabile

In ordine alla regolarità della gestione amministrativa e contabile, cui si riferisce la Sezione seconda del questionario-relazione, l'analisi dei dati ivi rappresentati ha evidenziato risultanze conformi a quanto emerso in sede di giudizio di parificazione del rendiconto in esame, per quanto concerne il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di spesa per il personale e, quindi, sostanzialmente, il rispetto della normativa vincolistica del settore.

Sul fronte della spesa di personale (*quesiti da n. 1 a n. 12*) emerge infatti:

- che le retribuzioni del personale pubblico e delle società partecipate hanno rispettato nel 2021 il limite massimo retributivo previsto dall'art. 13, commi 1 e 3 del D.L. 66/2014;
- che nel 2021 è stato assicurato il contenimento della spesa per il personale rispetto al valore medio della spesa a tal fine impegnata nel periodo 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, cc. 557, 557-bis e 557-quater, l. n. 296/2006;
- che con riferimento alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, nel 2021 è stata sostenuta una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia, determinato dal D.M. 03/09/2019, di attuazione dell'art. 33 co. 1, d.l. n. 34/2019;
- che la spesa del personale impegnata negli esercizi 2018 e 2021, calcolata secondo le definizioni di cui all'art. 2, lett. a), d.m. del 03/09/2019 ammonta, rispettivamente, a € 140.441.010,24 e a € 130.940.352,72;
- che è stato rispettato il valore-soglia in relazione al rapporto fra la "spesa del personale" impegnata nel 2019 e la media delle "entrate correnti" accertate nel triennio 2017-2019 (secondo le definizioni di entrambi gli aggregati di cui all'art. 2, D.M. del 03/09/2019);
- che è stato rispettato nel 2021 il limite complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, co. 2, d.lgs. n. 75/2017, anche in relazione agli adeguamenti previsti dall'art. 33, co. 1, sesto e ultimo periodo del d.l. n. 34/2019 e che la Regione si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 1, co. 870, l. n. 178/2020 per finanziare nel 2021 i trattamenti economici accessori in deroga al limite previsto dal menzionato art. 23, co. 2, del d.lgs. n. 75/2017;
- che l'ente non versa nell'ipotesi di cui all'art. 4 del d.l. n. 16/2014 (norma che dispone le misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi);
- che le informazioni inviate alla banca dati SI.CO. (Sistema Conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche) ai fini della rilevazione del conto

- annuale 2021 sono congruenti con quelle sulla spesa per il personale presenti nel rendiconto;
- che la Regione ha definito l'ammontare delle spese per il personale a tempo determinato dei gruppi consiliari in conformità all'art. 2, co. 1, lett. h), d.l. n. 174/2012, nonché nel rispetto del principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 9, co. 28, d.l. n. 78/2010;
 - che il Collegio dei revisori dei conti ha asseverato che le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate nel 2021 garantiscono il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio (art. 33, co. 1, d.l. n. 34/2019).

Emerge, quindi, dall'analisi del questionario, che non si è resa necessaria l'adozione di misure in materia di personale con conseguenti risparmi riscontrati nelle relazioni degli organi di revisione e di controllo interno (art. 6-bis, d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 4, co. 2, d.lgs. n. 75/2017).

Quanto, invece, al rapporto tra la spesa del personale, impegnata nell'ultimo rendiconto approvato, e la media delle entrate correnti, accertate nei rendiconti approvati nell'ultimo triennio (secondo le definizioni di entrambi gli aggregati di cui all'art. 2, D.M. del 03/09/2019) la Sezione rileva una diversità tra il dato emergente in sede di giudizio di parificazione, pari al 5,42% (pag. 613 Relazione di accompagnamento), e quello esposto nel Questionario (risposta a quesito n. 5) pari al 5,8%, derivante probabilmente dal fatto che i dati parificati si riferivano al DDL di approvazione del rendiconto mentre la compilazione del questionario, avvenuta nel gennaio 2023, si basa sui dati del rendiconto approvato. Ad ogni modo la differenza risulta minima ed in entrambi i casi il limite di legge è rispettato (valore soglia: 9,5%).

Proseguendo nell'analisi della Sezione seconda (*quesiti da n. 13 a n. 16*), emerge che la Regione ha dato attuazione alle disposizioni in materia di convenzioni quadro Consip e centrali di committenza regionali (art. 9, d.l. n. 66/2014), e di mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi strumentali (art. 1 co. 450 della l. n. 296/2006), nonché alle prescrizioni di cui all'art. 1 comma 510 della l. n. 208/2015 (in caso di deroga alle disposizioni che prevedono l'obbligo di approvvigionamento mediante Consip/centrali di committenza regionali) e che l'ammontare della spesa per gli acquisti di beni e servizi informatici, al di fuori delle procedure di cui all'art. 1, commi 512-514 della L. n. 208/2015, è pari a zero così come l'ammontare di detta spesa sul totale della spesa informatica.

In conformità a quanto richiesto dal questionario (*quesito n. 17*) l'Organo di revisione dei conti ha confermato che è stato allegato alla relazione sulla gestione il prospetto attestante i pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza, nonché l'indicatore della tempestività dei pagamenti per l'esercizio 2021 rendendo disponibile il documento sull'applicativo Con.Te. Nello specifico, dall'esame del citato allegato, si conferma che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per transazioni commerciali risulta pari a -13,39 giorni. Il dato, che era già emerso in sede di giudizio di parificazione (Relazione di accompagnamento, pag. 363), trova conferma anche nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione.

Infine, il Collegio dei revisori (*risposta al quesito n. 18 della Sezione seconda del questionario*) ha attestato l'avvenuta verifica, sulla base dei controlli a campione o di apposite certificazioni rese dai responsabili di spesa, dell'assenza di debiti fuori bilancio non formalmente riconosciuti alla fine dell'esercizio e che, a norma dell'art. 1, co. 173 della l. n. 266/2005, la Regione ha proceduto all'invio alla competente Sezione della Corte dei conti di tutti gli atti di spesa relativi ad incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca ed alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza di importo superiore ad euro 5.000 (*risposta al quesito n. 19*).

Va in argomento evidenziato, comunque, che nel corso dell'esercizio 2021, come anche rilevato dall'Organo di revisione nel parere di competenza reso il 17 maggio 2022 nonché confermato nella Sezione terza, quesito n. 13 e tabella di cui al punto 13.1 del questionario-relazione in esame, sono stati riconosciuti, e contestualmente finanziati, debiti fuori bilancio per € 322.587,47 (di cui € 3.341,98 di parte corrente ed € 319.245,49 in conto capitale).

Dall'analisi degli atti (in particolare la relazione All. B al rendiconto) è emerso che i debiti fuori bilancio per complessivi € 322.587,47 sono stati riconosciuti con D.G.R. n. 1761 del 15 dicembre 2021 e con D.G.R. n. n. 563 del 04 maggio 2021 e hanno tratto la loro origine da sentenze esecutive (rispettivamente: Tribunale di Venezia, n. 1916 del 09/10/2021 e Consiglio di Stato, n. 6831 del 06/11/2020).

La Sezione prende atto.

2.3. Gestione contabile

Nel merito della gestione contabile, cui si collega la Sezione Terza del questionario – relazione (*quesiti n. 1 – n. 2 – n. 2.1*), si evidenzia preliminarmente che, come confermato dall'Organo di revisione, nel corso del 2021 la Regione ha:

- adottato il piano dei conti integrato, di cui all'allegato n. 6 al d.lgs. n. 118/2011;
- provveduto alla tenuta della contabilità economico - patrimoniale;
- adottato il bilancio consolidato;
- rideterminato le voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale;
- adottato la matrice di correlazione per il raccordo tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale e ha aggiornato gli inventari (ultimo anno di aggiornamento: 2021), con un sistema di inventariazione che consente di rilevare in maniera tempestiva e completa tutte le categorie di beni appartenenti alla Regione.

Ciò premesso, dall'analisi dei dati si rileva quanto di seguito rappresentato.

Come emerso già in sede di giudizio di parificazione, le risultanze del rendiconto 2021, alla data del 31 dicembre 2021, hanno evidenziato un risultato contabile di amministrazione positivo (lett. A del prospetto dimostrativo), per un importo pari ad € 1.215.409.713,83. Detto risultato, tuttavia, risulta essere incapiante rispetto al complessivo importo delle quote accantonate (€ 2.115.175.068,22), vincolate (€ 613.292.779,38) e destinate agli investimenti (€ 0,00), determinando un saldo negativo alla voce "parte disponibile" (lett. E del menzionato prospetto dimostrativo) di € -1.513.058.133,77, che conferma il permanere di una situazione di disavanzo, sebbene in flessione progressiva nel suo andamento

(esercizio 2016: -2.868.262.323,00; esercizio 2017: -2.552.790.266,27; esercizio 2018: -2.210.417.094,69; esercizio 2019: -1.944.511.884,06; esercizio 2020: -1.677.396.883,80). L'Ente, pertanto, diversamente da quanto affermato dall'Organo di revisione nella relazione oggetto della presente analisi (risposta negativa al quesito n. 3 della Sezione Terza), ha chiuso l'esercizio 2021 in disavanzo, accertato nella somma di € -1.513.058.133,77 (considerate le quote accantonate e vincolate): importo che la Regione riconduce per € -1.327.802.415,93 all'ammontare residuo da rimborsare al Fondo anticipazioni di liquidità (art. 1, commi 692-700, l. 28.12.2015, n. 208) e per € -185.255.717,84 al debito autorizzato e non contratto.

Tale risultato afferisce unicamente agli esiti della gestione di competenza della Giunta regionale, di cui alla D.G.R. n. 2/DDL del 29 aprile 2022. Va però rilevato che il rendiconto consolidato 2021 (che trova esposizione negli allegati della l.r. 26 luglio 2021 n. 18, rubricata "*Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2021*"), in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 12, che fa espresso riferimento ai commi 8 e 9 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, dà evidenza congiunta di entrambe le gestioni contabili (di Giunta e Consiglio regionale insieme).

Si evidenzia, peraltro, che il Consiglio regionale risulta essere l'unico organismo strumentale rientrante nel Gruppo Amministrazione Pubblica Regione del Veneto, come ampiamente motivato a seguito "*dell'istruttoria svolta dal tavolo tecnico-operativo*" di cui alla D.G.R. 125 del 15 febbraio 2022 "*Bilancio consolidato 2021. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.Lgs. 118/2011*" e s.m.i.

Le suddette risultanze consolidate presentano, a differenza degli importi anzi citati, afferenti alla gestione della sola Giunta regionale, un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 (lett. A) positivo per € 1.237.571.434,41 il quale, una volta applicati i vincoli e gli accantonamenti previsti dalla legge e dalle norme contabili regionali, si attesta (lett. E) ad € -1.503.677.895,05 (vs/ -1.513.058.133,77), come risulta dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto consolidato dell'esercizio 2021 che costituisce parte integrante e sostanziale del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2021, approvato con la citata l.r. 18/2022.

Emerge, poi, dall'ulteriore analisi del questionario-relazione (*risposte ai quesiti da n. 3 a n. 23.1*) che:

- la parte vincolata del risultato di amministrazione è congrua e conforme ai principi di cui alla contabilità armonizzata (d.lgs. n. 118/2011 e allegati);
- il metodo di calcolo utilizzato per determinare il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è conforme ai principi contabili contenuti nell'allegato 4/2 al citato d.lgs. n. 118/2011 e che, nel calcolo, la Regione non si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 107-bis del d.l.18/2020;
- la quota accantonata ai fondi per passività potenziali, ai sensi dell'art. 46, co. 3 del d.lgs. n. 118/2011, risulta congrua rispetto agli esiti delle ricognizioni effettuate e la Regione ha svolto un costante monitoraggio in ordine all'adeguatezza degli accantonamenti del fondo rischi da contenzioso;

- non sono state riscontrate criticità nell'ambito della ricognizione periodica del contenzioso richiesta dal principio contabile (punto 5.2, lett. h, All. 4/2, d.lgs. n. 118/2011) e che la Regione ha provveduto all'analisi dell'alea di soccombenza e ha quantificato la stima dei relativi oneri;
- è stata verificata la congruità del fondo rischi, le cui risorse accantonate al risultato di amministrazione al 31/12/2021 ammontano a € 12.167.882,76 (dato confermato nel prospetto “All. a) Risultato di amministrazione” degli schemi di rendiconto presenti nella banca dati BDAP), di cui € 2.405.113,05 accantonate nell'esercizio 2021;
- la mancata costituzione del fondo per rischi potenziali, derivanti dall'esistenza di contratti di finanza derivata, è giustificata dal fatto che l'Ente non versa nell'ipotesi per cui il principio contabile richiede la detta costituzione;
- la quota accantonata al fondo perdite società partecipate, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 175/2016, risulta conforme al dettato normativo e che il totale delle perdite degli Organismi partecipati ammonta a € 168.270,52 dato confermato nel prospetto “All. a) Risultato di amministrazione” degli schemi di rendiconto presenti nella banca dati BDAP) e già evidenziato in sede di giudizio di parifica (relazione di accompagnamento, pagg. 387 e 388), a fonte di un ammontare complessivo di perdite degli organismi partecipati per € 26.719.952;
- il Fondo pluriennale vincolato, determinato alla data del 31 dicembre 2021, risulta conforme alle imputazioni degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, secondo il criterio dell'esigibilità dell'obbligazione, anche in conformità ai cronoprogrammi di spesa;
- nel rendiconto per l'esercizio 2021 non sono presenti crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio sino al compimento dei termini di prescrizione, ragion per cui la Regione non ha ritenuto di stralciare dalle scritture finanziarie i crediti, aventi un'anzianità superiore al triennio, riconosciuti di dubbia e difficile esazione;
- la Regione, in merito all'utilizzo del risultato di amministrazione al 31/12/2020 ha quantificato e accantonato il FCDE in conformità ai criteri previsti al punto 3.3. del principio contabile di cui all'allegato A/2 del d.lgs. 118/2011; ha operato l'aggiornamento del prospetto riguardante la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto in conformità ai criteri previsti al punto 9.2 del principio contabile di cui all'Allegato 4/2, d.lgs. n. 118/2011; non si è avvalsa, ai fini dello svincolo delle quote vincolate dell'avanzo, della facoltà concessa dall'art. 109, co. 1-ter, d.l. n. 18/2020; non si è avvalsa della possibilità di utilizzare quote vincolate dell'avanzo di amministrazione prevista dal punto 8.11 del principio contabile di cui all'Allegato 4/2, d.lgs. n. 118/2011 per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento, nel corso dell'esercizio provvisorio, avrebbe determinato danno per l'ente; ha rispettato, in sede di assestamento del bilancio, l'ordine di priorità previsto per l'utilizzo dell'avanzo libero (punto 9.2.12, del principio contabile di cui all'Allegato 4/2, d.lgs. n. 118/2011) e non ha utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza da COVID-19 in deroga all'art. 42, co. 6, d.lgs. n. 118/2011, come previsto, per l'esercizio 2021, dall'art. 109, co.1, d.l. n. 18/2020;
- nel rendiconto 2021, le somme iscritte ai Titoli 4, 5 e 6 delle entrate sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento.

Si rileva, inoltre (*risposte agli ulteriori quesiti e successive tavole contabili*) che, per i restanti aspetti della gestione contabile non emergono criticità e/o irregolarità, come del resto confermato anche in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2021.

Nel fare esplicito rimando all'analisi approfondita ivi effettuata, si riportano, comunque, di seguito alcuni aspetti di interesse.

Quanto al DANC, l'Organo di revisione dichiara che la Regione non ha effettuato spese d'investimento finanziate con il debito autorizzato e non contratto.

La Sezione, sul punto, ricorda che il cosiddetto "*disavanzo da DANC*", per la quale è stata apportata un'apposita modifica all'articolo 12 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, recante "*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione*", aggiungendo, dopo il comma 3, la seguente disposizione: "*3 bis. Il saldo positivo annuo determinato in sede di rendiconto generale è destinato in via prioritaria alla riduzione del disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto*" ha registrato negli ultimi anni una costante e progressiva riduzione. Nel DDL relativo al rendiconto 2021, l'importo del disavanzo derivante da DANC è risultato ulteriormente ridotto, rispetto agli esercizi precedenti (€ 185.255.717,84), in forza dei margini positivi della gestione 2021.

Va, altresì, evidenziato anche in questa sede che sebbene l'obbligo di allegare al rendiconto l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione, sia stato introdotto formalmente, con decorrenza 1° gennaio 2019, dall'art. 1, comma 938, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, la Regione, in conformità alle richieste formulate da questa Sezione in occasione dei giudizi di parificazione dei precedenti rendiconti, ha provveduto ben prima di detta data ad allegare al DDL di rendiconto anche gli elenchi delle spese finanziate a suo tempo con il DANC.

Quanto alla verifica del ripiano delle componenti del disavanzo al 31.12.2021, il disavanzo trova la sua copertura nel modo seguente:

Verifica ripiano delle componenti del disavanzo al 31/12/2021	ANALISI DEL DISAVANZO				
	Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020 (a)	Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021 (b)	Disavanzo ripianato nel corso del 2021 (c) = (a) - (b)	Disavanzo di amministrazione iscritto in spesa nel 2021 (d)	Ripiano disavanzo non effettuato nel 2021 (e) = (d) - (c)
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto al 31/12/2020	306.812.997,17	185.255.717,84	121.557.279,33	306.812.997,17	185.255.717,84
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera			0,00		0,00
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui			0,00		0,00
Disavanzo tecnico al 31 dicembre			0,00		0,00
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013	1.370.583.886,63	1.327.802.415,93	42.781.470,70	42.781.470,70	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera			0,00		0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera			0,00		0,00

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2021			0,00		0,00
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio 2021			0,00		0,00
Totale	1.677.396.883,80	1.513.058.133,77	164.338.750,03	349.594.467,87	185.255.717,84

Fonte: Regione del Veneto – questionario sul rendiconto 2021 – tabella di cui al punto 34.2 della sez. III -Gestione contabile

Per quanto riguarda la gestione di cassa (*risposte ai quesiti da n. 24 a n. 29*) il Collegio dei revisori attesta che la Regione:

- non ha prudenzialmente costituito i vincoli sulle giacenze di cassa, poiché “*costituisce unicamente i vincoli sulla base di specifiche disposizioni*”; non ha fatto ricorso all’anticipazione di cassa ai sensi dell’art. 69 co. 9 del d.lgs. 118/2011;
- ha provveduto, nell’esercizio 2021, al rimborso delle anticipazioni di liquidità ai sensi degli artt. 2 e 3 co, 1, lett. A) e B) del d.l. 35/2013 e s.m.i.;
- non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità previste dall’art. 1, co. 833, l. n. 178/2020, per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi;
- non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità, previste dall’art. 21, d.l. n. 73/2021, per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali;
- non ha inserito nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell’esercizio 2021, per la parte eventualmente non utilizzata a fine esercizio, le risorse ricevute dallo Stato per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, con particolare riguardo a quelle relative al fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, come prescritto dall’art. 1, co. 823, l. n. 178/2020, poiché “*non ricorrono gli estremi di cui all’art. 1, comma 823, L. 178/2020, per vincolare, neppure in quota parte, le risorse statali attribuite alla Regione del Veneto a ristoro delle perdite di gettito 2020 e 2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111, D.L. 34/2020, modificato dal D.L. 104/2020 convertito in L. 126/2020. Infatti, al termine dell’esercizio 2021 il totale delle minori entrate regionali 2020-2021 rispetto al 2019 è risultato, ai sensi delle disposizioni vigenti, superiore ai ristori complessivamente ricevuti*”. Detta circostanza ha trovato conferma anche nei dati pubblicati dalla Ragioneria Generale dello Stato alla Sezione “*monitoraggio dello stock di debiti commerciali residui*”;

e che:

- non ricorrono i presupposti per la costituzione nel rendiconto 2021 di un apposito Fondo di garanzia debiti commerciali (art. 1 cc. 859 e ss, l. n. 145/2018) poiché “*La Regione rispetta i tempi di pagamento e non è quindi tenuta a istituire il fondo di Garanzia Debiti Commerciali*”;

- non risultano, infine, casi di prestiti in sofferenza fra quelli concessi dall'Amministrazione.

La Sezione evidenzia che, in sede di parifica del rendiconto 2021, è emerso che il fondo di cassa al 31 dicembre è risultato pari ad € 1.462.325.639,70, con un aumento di € 157.994.725,41 (+ 12,11%) rispetto al fondo di cassa rilevato alla chiusura del precedente esercizio 2020 (cfr. relazione accompagnatoria al giudizio di parificazione del rendiconto 2020, pag.470).

Tali grandezze hanno trovato conferma anche nei dati esposti nel questionario in esame (*quesito 40.1*) che espone un fondo cassa che passa da € 1.304.330.914,29 al 01/01/2021 a € 1.462.325.639,70 al 31/12/2021, di cui € 1.326.598.996,23 in conto gestione Regione ed € 135.726.643,47 in conto sanità, derivanti dalla gestione Siope. Più in generale si osserva che nella riconciliazione di cui alla tabella 40.2 la cassa finale da rendiconto coincide con la cassa finale da Siope nel triennio 2019/2021. Non vi sono altri fondi presso il Tesoriere, al di fuori del conto di tesoreria, o presso altri Istituti di credito (*risposta a quesito 40.3*).

Dall'analisi del prospetto relativo agli equilibri di cassa dell'esercizio 2021, di cui al punto 33 del questionario, emerge un saldo positivo di € 157.994.725,41 tra le riscossioni (€ 15.523.887.285,01) ed i pagamenti (€ 15.365.892.559,60) effettuati nell'esercizio.

Nello specifico, rispetto all'esercizio 2020, si riscontra un notevole aumento dell'equilibrio finale di cassa, che è passato da € -45.406.239,22 a € 157.994.725,4, con un aumento di oltre 200 milioni di euro.

L'equilibrio finale di cassa è determinato dal saldo positivo di parte corrente (€ 536.974.579,85), dal saldo negativo di parte capitale (€ -114.973.601,77), comprensivo dei saldi positivi delle variazioni finanziarie (€ 6.282.821,97), dal saldo positivo dalle poste allocate alla voce "*Saldo conto terzi e partite di giro*" (€ 1.479.083.858,26), che compensano un saldo negativo relativo alle anticipazioni/rimborsi sanità (€ -1.743.090.110,93).

Quanto al servizio di riscossione ordinaria della tassa automobilistica regionale, si conferma la circostanza già emersa negli esercizi precedenti, ossia (*punto 35 questionario*) che lo stesso non è gestito direttamente dalla Regione (*note del successivo punto 36*), in quanto "*Nell'esercizio 2019 la riscossione della tassa automobilistica regionale è avvenuta per il tramite di:*

- *tabaccai, ex art. 17, comma 11, della L. 449/1997;*
- *agenzie di pratiche auto, ex art. 31, comma 42, della L. 448/1998;*
- *sportelli di Poste Italiane S.p.A.*
- *altri prestatori dei servizi di pagamento abilitati ad operare nel circuito pagoPA.*

Nell'annualità citata i tabaccai hanno riscosso la tassa automobilistica su autorizzazione della Regione, ai sensi del DPCM n. 11 del 25/11/1999.

Le agenzie di pratiche auto, invece, hanno riscosso solo se previamente in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza sulla circolazione dei mezzi di

trasporto, ex L. 264/1991, in base a quanto disposto dal D.M. Finanze 13/09/1999 e nel rispetto di quanto sottoscritto in convenzione con la Regione.

Nel corso dell'esercizio 2019 si è gradualmente dismessa la riscossione della tassa auto come sopra descritta a favore del sistema di pagamento PagoPA.

Dal 2020 la Regione ha gestito la riscossione ordinaria a mezzo PagoPA così come previsto dall'art. 38ter D.L. 124/2019. È emerso, altresì, che nel corso dell'esercizio 2019 si è gradualmente dismessa la riscossione della tassa auto come sopra descritta a favore del sistema di pagamento PagoPA che ha sostituito completamente le altre modalità di pagamento con decorrenza 01/01/2020 con l'entrata in vigore dell'art. 38 ter del DL 124/2019 convertito con L. 157/2019”.

Per quanto riguarda la gestione della riscossione coattiva della tassa automobilistica, viene evidenziato (*punto 37 questionario*) che la stessa è effettuata a seguito di iscrizione a ruolo, in conformità alle disposizioni di cui al DPR n. 602/1973, più precisamente *“Fino al 30/06/2017 la riscossione coattiva mediante ruolo è stata effettuata da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.; successivamente a tale data è stata affidata all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, a seguito dell'adozione della DGR n. 1605/2017”.*

Dall'analisi dei dati (*tabella di cui al punto 38 questionario*) emerge, nel triennio 2019-2021, un progressivo aumento del gettito non riscosso, che passa da € 141.761.486,70 del 2019 a € 183.076.952,50 del 2021 (nel 2020 era pari a € 178.193.459,17), in corrispondenza di un incremento del *“Gettito netto teorico”* che passa da € 738.963.241,03 del 2019 a € 770.959.659,76 del 2021 (nel 2020 era pari a € 766.635.549,51). A tal proposito il Collegio dei revisori dei conti, nelle note del punto 38, fornisce dettaglio delle riduzioni e delle esenzioni della tassa dovuta.

Per quanto riguarda la gestione dei residui, nel questionario (*punti dal 39.1 al 39.8.2*), viene data rappresentazione dell'anzianità dei residui attivi e passivi, dei residui attivi iscritti a ruolo, nonché dei minori residui attivi e passivi divisi per gestione vincolata, non vincolata, in conto capitale e per servizi c/terzi.

La Sezione evidenzia che i dati esposti nel questionario sono conformi a quanto emerso in sede di parifica del rendiconto dell'esercizio 2021 (pag. 365 e pag. 378 della relazione accompagnatoria).

L'esposizione dei dati relativi ai residui attivi e passivi derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2021 del titolo IX dell'entrata *“Entrate per conto terzi e partite di giro”* e del titolo VII della spesa *“Uscite per conto terzi e partite di giro”* (tabella di cui al punto 39.5 della Sezione III, contabile- Gestione residui attivi e passivi) trova corrispondenza nei documenti contabili (si veda, per tutti, la relazione sulla gestione allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 2/DDL del 29 aprile 2022).

Si conferma anche il dato relativo alla consistenza dei residui finali derivanti dalla gestione dei residui (attivi e passivi, stessi Titoli) emerso in sede di giudizio di parificazione per il rendiconto 2021 (Tabelle n. 12 -residui attivi- e n. 13 – residui passivi – della relazione di accompagnamento, pagina 365).

Come ben evidenziato, infatti, nella menzionata tabella n. 39.5 del questionario, i residui attivi derivanti dalla gestione di competenza 2021, pari ad euro 62.713.849,10, sommati a quelli derivanti dal conto residui esercizi precedenti, pari ad euro 10.135.850,68, portano ad un totale complessivo di euro 72.849.699,78 le cui motivazioni sono analiticamente ed ampiamente esposte nella menzionata relazione sulla gestione allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 2/DDL del 29 aprile 2022 (pagine 45 e ss. per la parte Entrate e 59 e ss. per la parte Spesa). Va, altresì, evidenziato che, quanto alle uscite, ben euro 883.733.942,88 pari a circa l'88,1% del totale del Titolo 7, riguardano la restituzione allo Stato delle anticipazioni mensili erogate per il finanziamento del servizio sanitario regionale, non avvenuta nel corso dell'esercizio 2021, mentre la restante somma di euro 62.128.104,44, pari allo 11,9% del totale del Titolo 7, si riferisce a debiti verso soggetti terzi (pag. 59 Relazione menzionata).

2.4. Sostenibilità dell'indebitamento e rispetto dei vincoli

Dai dati e dalle informazioni contenute nella Sezione IV del questionario “*Sostenibilità dell'indebitamento e rispetto dei vincoli*” (risposta a quesiti da n. 1 a n. 8) viene confermato che la Regione nel corso del 2021 ha fatto ricorso all'indebitamento per opere pubbliche rispettando le prescrizioni previste dall'art. 62 del d.lgs. n. 118/2011.

Dell'osservanza dei vincoli di indebitamento è data dimostrazione nella tabella a pag. 17 della Relazione dell'Organo di revisione, che è coerente con quanto rilevato in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2021, da cui risulta un margine positivo per ammortamento di nuovi mutui e prestiti, pari a euro 217.873.397 (cfr. relazione di accompagnamento pagine 427 e seguenti).

A tal proposito si osserva che sono stati indicati i prestiti esclusi dal calcolo del vincolo di indebitamento, di cui all'art. 62, co. 6, del citato d.lgs. n. 118/2011, e ne è stata fornita la relativa motivazione (*punto 6 del questionario*): si tratta di rimborso prestiti in materia sanitaria; anche in questo caso i dati esposti sono allineati con quanto rilevato in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2021. Si rileva infine che, dal totale dei mutui e prestiti valevoli per il limite di indebitamento, sono stati espunti i flussi differenziali negativi, conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati, in quanto non configurabili come operazioni di indebitamento, ai sensi della Circolare MEF - Dipartimento del Tesoro del 22 giugno 2007.

In relazione alle ulteriori informazioni richieste con il questionario (*punti da 2 a 4*), si può riscontrare una sostanziale conformità con quanto emerso in sede di parificazione del Rendiconto 2021 con riferimento a:

- l'avvenuto monitoraggio della correlazione dell'indebitamento contratto con le spese di investimento effettuate, anche in sede previsionale;
- l'assenza di operazioni qualificabili come indebitamento, ai sensi dell'art. 3, co. 17, l. n. 350/2003, diverse da mutui ed emissione di obbligazioni;
- l'assenza di operazioni di rinegoziazione dei mutui.

La Sezione ricorda che la Regione ha in corso due contratti relativi a strumenti finanziari derivati, a copertura del rischio di tasso d'interesse, definiti tecnicamente *Interest Rate*

Collar, su due prestiti obbligazionari (nominati “Regione del Veneto 2003” e “Regione del Veneto 2005”) emessi a tasso variabile, dei quali la relazione sulla gestione allegata al rendiconto contiene gli oneri e gli impegni sostenuti, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, lett. k) del d.lgs. n. 118/2011.

Al riguardo, non può che confermarsi quanto già rappresentato in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2021 (cfr. relazione di accompagnamento, par. 3.2.6, pag. 467), anche in tema di volatilità dei mercati, particolarmente elevata in questo momento storico.

Lo stock di debito a carico della Regione al 31 dicembre 2021, esposto ai punti 9.1 e seguenti della sezione IV questionario, laddove vengono escluse le anticipazioni di liquidità (che trovano separata dimostrazione nella successiva tabella 10), è conforme a quanto rilevato in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2021, risultando complessivamente pari a € 2.550.125.953,67 (di cui € 1.449.500.547,83 per sanità) e deriva dalle seguenti componenti:

- € 755.906.578,02 da mutui;
- € 480.090.000,00 da prestiti obbligazionari;
- € 30.038.839,68 da residuo debito relativo ad un’operazione di Locazione finanziaria (acquisto "*Ex palazzo Compartimentale FF. SS.*");
- € 1.284.090.535,97 da anticipazione di liquidità, che la Regione del Veneto ha attivato ai sensi dell’art. 3 del d.l. 35/2013.

Tornando all’esame del nuovo indebitamento acceso nel corso del 2021, nella tabella di cui al punto 7 vengono esposti l'ammontare, il settore di intervento (elenco Mop) e il sottosettore di intervento (elenco Mop) del finanziamento di 19.996.212,94.

Emerge poi (*Questionario, Sezione IV, quadro 8*), che la Regione, a fronte di garanzie prestate a favore di terzi per un ammontare complessivo al 31/12/2021 pari ad euro 101.235.867,93 (dato coerente con l’Allegato 10 al DDL di approvazione del rendiconto 2021), ha ritenuto di stanziare la somma di € 4.916.086,59, pari al servizio del debito annuo, a favore di Organismi partecipati (Veneto Acque s.p.a.) e di euro 35.867,93 a favore di imprese, in relazione a operazioni di credito ex art. 25, l.r. 10/09/1982, n. 48. In ultimo si rappresenta che lo stanziamento nell’annualità 2020 del Bilancio di previsione 2020/2022 di € 4.916.086,59 non è confluito in apposito accantonamento a valere sul risultato di amministrazione.

Sul punto, fermo restando quanto già evidenziato nella relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del rendiconto 2020 e ribadito nel ciclo di controllo successivo, va osservato che la prassi seguita dalla Regione, di fatto, stride con il principio di continuità dei bilanci in quanto la mancata evidenziazione a rendiconto delle quote relative alle garanzie concesse interrompe il necessario legame, appunto di continuità, che deve assistere il ciclo di bilancio.

2.5. Organismi partecipati

In relazione ai rapporti con gli Organismi partecipati (*Questionario, Sez. V, risposte a quesiti da 1 a 15*) risulta che la Regione del Veneto ha deliberato il mantenimento delle

partecipazioni societarie rispettando i vincoli di scopo pubblico di cui all'art. 4 co.1 del d.lgs. 175/2016.

Si conferma dal questionario che la Regione ha rispettato le tempistiche previste per i principali processi di razionalizzazione/dismissione delle partecipazioni societarie contenute nel precedente piano di revisione 2020, fatte talune eccezioni esposte dall'Organo di revisione nelle note finali al questionario.

A tal proposito, la Sezione evidenzia che nella sezione *Amministrazione Trasparente* del sito istituzionale della Regione del Veneto sono visionabili i provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute nei vari esercizi, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, nei quali risultano esposti nei rispettivi "*Allegati A*" i risultati conseguiti a seguito delle attività intraprese: per il 2021 occorre fare riferimento alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1594 del 19 novembre 2021, per quanto concerne il Piano, ed alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1437 del 18 novembre 2022, per quanto concerne i principali processi di razionalizzazione realizzati.

Giova richiamare in merito quanto evidenziato dalla Sezione in sede di parifica del rendiconto 2021, in cui "*La Sezione, prendendo atto delle difficoltà rappresentate dalla Regione sulla tempistica dei processi di dismissione intrapresi, rallentati ulteriormente dalla emergenza pandemica da Covid-19, rimarca la necessità di attuare azioni positive volte a migliorare i tempi di chiusura per le altre società in corso di dismissione*" (cfr. relazione di accompagnamento, par. 8.15, pag. 742).

Il Collegio dei revisori attesta che nel corso del 2021:

- non si è verificata nessuna ipotesi di ricollocamento di personale delle società interessate dai processi di razionalizzazione/dismissione (*risposta punto 3*);
- la Regione non ha posto in essere operazioni di partenariato pubblico/privato, come definite dal d.lgs. n. 50/2016 (*risposta punto 4*);
- la Regione (*nota al quesito n. 5*) per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici locali, gestiti in ambiti territoriali (ATO), ha provveduto da tempo ad individuare le perimetrazioni degli Ambiti territoriali Ottimali in materia di Servizio Idrico Integrato e a disciplinare la costituzione degli enti di governo degli stessi (Consigli di Bacino);
- non sono stati posti in essere nuovi affidamenti da parte degli Enti di governo degli ATO e, quanto al Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, sono stati posti in essere, dai rispettivi Consigli di bacino, l'affidamento "*in house providing*" del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'intero bacino polesano e del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per i Comuni di Zevio e Vigasio (*risposte ai punti n. 6 e 6.1*);
- la Regione non ha effettuato aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché rilascio di garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, negli ultimi tre esercizi consecutivi, perdite d'esercizio, ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali;
- non si sono verificati casi di perdite che abbiano ridotto il capitale sociale dell'organismo al di sotto del limite legale, né si sono concretizzate le ipotesi di legge che impongono la riduzione del 30% dei compensi degli amministratori;

- si sono verificati situazioni di disallineamento in relazione alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra la Regione e gli organismi partecipati di cui il Collegio dei revisori, tuttavia, non riporta il dettaglio (*nota al quesito n. 10* in cui l’Organo di revisione, comunque, sottolinea che “*L’Amministrazione regionale ha conseguito nel 2021, per la prima volta, un target importante riuscendo a concludere l’attività di conciliazione con tutti gli organismi partecipati in tempi stretti, così da allegare alla relazione sulla gestione del Rendiconto della Regione 2021 gli esiti delle verifiche svolte dal Collegio dei Revisori, ex art. 11 comma 6 lett. j) del D.Lgs. 118/2011; ciò detto, tenuto conto che le risultanze contabili post riaccertamento ordinario sono state rese disponibili nel portale “BcsAs conciliatore” in data 28/03/2022 e approvate con DGR 346/2022. Nel complesso la procedura di riconciliazione è risultata più fluida, non sono emersi contenziosi e in generale i disallineamenti rappresentati sono sostenuti da motivazioni tecniche, per lo più derivanti dai diversi principi contabili applicati nella rilevazione del medesimo fatto gestionale”*);
- la nota informativa allegata al rendiconto 2021 risulta correlata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo (*risposta a quesito n. 11*);
- è attestata la congruenza dei dati inviati alla banca dati del Dipartimento del Tesoro, con le informazioni sugli Organismi partecipati allegata al rendiconto e con le informazioni sugli organismi partecipati (*risposta a quesito n. 12*);
- la Regione, nel corso del 2021, non ha deliberato la costituzione di nuove società o l’acquisto di partecipazioni in società già costituite e, nell’ultima domanda della sezione V, viene ribadito, anche in relazione alle disposizioni contenute nell’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175/2016, che nel corso dell’esercizio non si è verificata la fattispecie (*risposta a quesito n. 14*).

L’organo di revisione ha poi attestato che, nel corso del 2021, la Regione ha effettuato finanziamenti aggiuntivi ai propri organismi partecipati in conseguenza della situazione derivante dalla pandemia da Sars Cov-2 per complessivi € 9.003.919,43 ed ha impegnato fondi straordinari a favore del sistema del trasporto pubblico locale per € 89.592.783,16 (*risposta a quesito n. 13*).

La Sezione osserva che l’analisi del questionario-relazione conferma quando già rilevato nel giudizio di parificazione del rendiconto 2021 ovvero che “*per la maggior parte dei rapporti patrimoniali (crediti/debiti) asseverati non si sono registrate rilevanti differenze e che, per quelle riscontrate, la Regione ha specificato le relative motivazioni per singola Società ed Ente strumentale, come da prospetti di dettaglio ai sensi dell’art. 11, c. 6, lett. J) del d.lgs. n. 118/2011*” (cfr. pag. 735 della relazione accompagnatoria). Si ritiene, peraltro, di dover reiterare la raccomandazione di “*una sempre più incisiva “governance” ed una costante attenzione ai processi di razionalizzazione delle partecipate regionali*” (cfr. relazione di accompagnamento, par. 8.15, pag. 746).

2.6. Rispetto dei saldi di finanza pubblica

Quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, emerge dall’analisi del questionario - relazione (*Sezione VI, risposta ai quesiti da n. 1 a n. 6.1*):

- che la Regione nel 2021 ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, ai sensi dell'art. 1, co. 824 della l. 145/2018, come da prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto;
- che la Regione ha provveduto a trasmettere, entro il termine perentorio del 31 marzo 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze, la certificazione relativa alla realizzazione degli investimenti previsti dall'articolo 1, commi da 495 a 495-ter della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dall'articolo 1, commi da 833 a 836 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed ha inviato, tramite l'applicativo Con.Te, la relativa certificazione, anche a questa Sezione di controllo. Invero, la Sezione aveva anche acquisito copia della certificazione inviata il 15 marzo 2022 e sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'Organo di revisione economico-finanziario, attestante l'esecuzione degli investimenti richiesti dalla Regione Veneto, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2021 (pag. 412 della relazione accompagnatoria al giudizio di parificazione 2021);
- che le operazioni imputate a concessioni di crediti si riferiscono esclusivamente a movimenti meramente finanziari;
- che non sono state allocate, tra le partite di giro/servizi conto terzi, le poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti o in conto capitale, in conformità ai principi contabili;
- che non vi sono stati casi di non corretta formazione e utilizzo del fondo pluriennale vincolato e/o di imputazione delle spese di competenza 2021 ai successivi esercizi;
- che non vi sono stati casi di evidente sovrastima delle entrate correnti o di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti di cui ai principi contabili.

2.7. Servizio sanitario regionale

Dall'analisi della gestione del Servizio Sanitario Regionale, oggetto della Sez. VII del questionario (*quesiti da n.1 a n.49*), emerge che nel 2021 le entrate e le spese per la gestione sanitaria, al netto dei movimenti per rimborsi di anticipazioni sanità, sono state le seguenti:

		GESTIONE SANITARIA CORRENTE	GESTIONE SANITARIA IN C / CAPITALE	TOTALE
ENTRATE	Previsioni definitive di competenza (CP)	€ 10.711.416.942,76	€ 105.257.202,70	€ 10.816.674.145,46
	Accertamenti (A)	€ 10.621.230.158,36	€ 2.331.938,74	€ 10.623.562.097,10
	Riscossioni in c/competenza (RC)	€ 9.548.675.790,18	€ 867.727,31	€ 9.549.543.517,49
	Residui attivi iniziali (RS)	€ 2.434.696.995,45	€ 216.505.864,39	€ 2.651.202.859,84
	Riscossioni in c/residui (PR)	€ 1.589.745.679,85	€ 57.735.762,77	€ 1.647.481.442,62
	Riaccertamento residui (R)	-€ 1.021.179,96	-€ 173.522,08	-€ 1.194.702,04
	Residui attivi da esercizi precedenti (EP = RS -RR+R)	€ 843.930.135,64	€ 158.596.579,54	€ 1.002.526.715,18
	Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	€ 1.072.554.368,18	€ 1.464.211,43	€ 1.074.018.579,61
	Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	€ 1.916.484.503,82	€ 160.060.790,97	€ 2.076.545.294,79
SPESE	Previsioni definitive di competenza (CP)	€ 10.724.148.769,57	€ 105.257.202,70	€ 10.829.405.972,27
	Impegni (I)	€ 10.628.916.984,72	€ 2.331.938,74	€ 10.631.248.923,46
	Pagamenti in c/competenza (PC)	€ 10.334.357.634,99	€ 1.300.649,26	€ 10.335.658.284,25
	Residui passivi iniziali (RS)	€ 643.810.531,70	€ 237.568.326,37	€ 881.378.858,07
	Pagamenti in c/residui (PR)	€ 511.152.637,91	€ 66.910.183,60	€ 578.062.821,51

Riaccertamento residui (R)	-€ 269.867,63	-€ 174.378,05	-€ 444.245,68
Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	€ 132.388.026,16	€ 170.483.764,72	€ 302.871.790,88
Residui passivi da esercizio di competenza (EC= I - PC)	€ 294.559.349,73	€ 1.031.289,48	€ 295.590.639,21
Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	€ 426.947.375,89	€ 171.515.054,20	€ 598.462.430,09

Fonte: Regione del Veneto – questionario sul rendiconto 2021 – prospetto quesito n. 1

I suesposti dati confermano quelli già emersi in sede di giudizio di parificazione (pagine 500 e ss. della relazione accompagnatoria) nonché quelli esposti nella relazione di accompagnamento al DDL 2/2022, più volte menzionata, dalla quale si evidenzia altresì che al totale degli accertamenti, quali risultanti dalle voci: Finanziamento sanitario corrente (euro 10.466.330.715,26), finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (euro 154.899.443,10), finanziamento investimenti in ambito sanitario (euro 2.331.938,74), per un totale complessivo di euro 10.623.562.097,10, deve aggiungersi l'importo di euro 7.128.000,00 a titolo "Entrate proprie del bilancio regionale a finanziamento degli Extra LEA", per un totale finale di 10.630.690.097,10 (tabella "Prospetto di sintesi del perimetro sanitario – Entrata" pag. 145 della menzionata relazione allegata al DDL), a fronte di impegni complessivi per euro 10.631.248.923,46, comprensivo dell'importo di euro 5.603.826,81 dovuto alle reiscrizioni in conto avanzo applicate ai capitoli di spesa del perimetro sanitario che derivano dalla competenza di esercizi precedenti.

Traspare, inoltre, dalle ulteriori informazioni rese dall'Organi di revisione nel prosieguo del questionario che:

- il totale della spesa sanitaria corrente (Impegni, Pagamenti c/competenza e Pagamenti c/residui) sopra riportato, non coincide con il totale della MISSIONE 13 - Tutela della salute, presente nell'allegato e) al Rendiconto e nei Prospetti delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati - Spesa Corrente (Impegni, Pagamenti c/competenza e Pagamenti da residui, in quanto i dati suindicati "comprendono sia quelli relativi ai capitoli di spesa perimetrati e iscritti nella missione 13, sia quelli perimetrati e iscritti nelle missioni 1 (euro 56.798,67), 12 (euro 83.977.116,78) e 16 (euro 72.849,96)" (risposta a quesiti n. 2 e n. 2.1);
- la spesa sanitaria in conto capitale, invece, coincide con il totale della Missione 13 (risposta al quesito n. 3);
- nel bilancio regionale è garantita l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite destinate al finanziamento del servizio sanitario, secondo la ripartizione in capitoli prevista dall'art. 20, d.lgs. n. 118/2011 (risposta al quesito n. 4);
- nel corso dell'esercizio è stato accertato ed impegnato l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ai sensi dell'art. 20, co, 1 lett. a) del d.lgs.118/2011 (risposta a quesito n. 5);
- entro il 31 marzo 2022 la Regione ha adempiuto (risposta a quesito n. 6) all'obbligo di erogazione per cassa, agli enti del SSR, del 100% delle risorse incassate nel 2021 dallo Stato o autonomamente destinate al finanziamento del proprio SSR (art. 117 co. 3, d.l. n. 34/2020);
- non si è verificata né la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica degli adempimenti regionali, né un minore importo effettivo delle risorse

- derivanti dalla manovra fiscale regionale che finanzia l'esercizio (*risposta ai quesiti n. 8 e n. 8.1*);
- sono stati forniti i dati relativi all'erogazione per cassa agli enti del SSR (*tabella in risposta al quesito n. 7*) dai quali emerge che le risorse provenienti dallo Stato, nel 2021, si sono ridotte del 2,15% rispetto all'esercizio precedente (pari a € 10.144.765.812,00 vs/ € 10.367.949.985,00 dell'esercizio precedente), le risorse della Regione si sono ridotte del 59,12% (pari a € € 9.096.882,00 vs/ € 22.255.543,00 dell'esercizio precedente), le erogazioni di cassa agli enti sanitari nel corso del 2021 sono leggermente aumentate dello 0,12% (pari a € € 10.340.455.849,00 vs/ € 10.328.277.167,00 dell'esercizio precedente), le erogazioni di cassa agli enti sanitari effettuate entro il 31/03/2021 sono aumentate dell'83% rispetto alla stessa data dell'esercizio precedente (pari a € 57.470.154,00 vs/ € 31.366.224,00 dell'esercizio precedente);
 - non si è reso necessario accertare ed impegnare, nel corso dell'esercizio, l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso, ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 118/2011 in quanto "non ricorre la fattispecie" (*risposte ai quesiti n. 9 e n. 9.1*);
 - la Regione, in relazione alla spesa in conto capitale per l'edilizia sanitaria ha accertato ed impegnato, nel corso dell'esercizio, l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento, ai sensi dell'art. 20, co. 3 del d.lgs. n. 118/2011 (*risposta al quesito n.10*);
 - è stato redatto e approvato dalla Giunta regionale il Bilancio sanitario consolidato del conto della gestione sanitaria accentrata e degli enti del servizio sanitario in conformità a quanto previsto dagli artt. 22, co. 3, e 32, del d.lgs. n. 118/2011 e dall'art. 11-ter, d.l. n. 4/2022 (*risposta al quesito n. 11*);
 - sono stati assicurati, dal responsabile della gestione accentrata nonché dal responsabile della predisposizione del bilancio regionale, l'integrale raccordo e la riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 22, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011, ed è stata confermata la corrispondenza tra i crediti vantati dagli enti sanitari e le somme vincolate al finanziamento della sanità, che la Regione deve erogare agli enti stessi (*risposte ai quesiti n.12 e n.13*);
 - non risultano contenziosi giudiziari in materia di accordi contrattuali per la remunerazione di prestazioni erogate dagli operatori privati accreditati (*risposta al quesito n. 14*), mentre risultano altri contenziosi in essere in materia sanitaria derivanti dalle Gestioni liquidatorie delle disciolte ex ULSS, che possono avere riflessi sul bilancio regionale (*risposta ai quesiti n. 16 e n. 16.1*) di cui l'Organo di revisione fornisce il dettaglio e specifica che sul bilancio regionale è stato istituito - ai fini della gestione - il capitolo di spesa 104064 "*Risorse regionali destinate alle cause pendenti derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex-Ulss (Art. 33, L.R. 30/12/2016, n. 30)*", in gestione ordinaria, sul quale vengono stanziati, previa variazione di bilancio con prelevamento dal capitolo di spesa 103921 "*Accantonamento per fronteggiare gli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex Ulss*", le somme necessarie a dare copertura finanziaria agli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle ex ULSS sciolte per effetto del D.lgs. 502/1992.

L'analisi delle risposte fornite dal Collegio dei revisori ai quesiti successivi evidenzia che la Regione ha rispettato il tetto per la spesa farmaceutica convenzionata, nella misura stabilita dall'art. 1, co. 399, della l. n. 232/2016, come rideterminato dall'art. 1, co. 475, l. n. 178/2020.

Il Collegio dei revisori dei conti rappresenta, tuttavia, che la Regione non ha rispettato le prescrizioni stabilite dall'art. 1, co. 398, l. n. 232/2016, come rideterminato dall'art. 1, co. 475, l. n. 178/2020 che prevedono un tetto massimo per la spesa farmaceutica relativa ad acquisti diretti e ne fornisce le dovute spiegazioni anche in base ai dati consuntivi *“predisposti dalla Direzione di AIFA per il CdA del 14 luglio 2022 relativi al monitoraggio mensile della spesa farmaceutica nazionale e regionale e la verifica del rispetto dei tetti programmati della spesa farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti per il periodo gennaio-dicembre 2021”*.

Sul punto la Sezione evidenzia che analoga criticità è stata costantemente riscontrata anche in relazione agli esercizi precedenti, a partire dal 2017.

Emerge, inoltre, anche per il 2021, come per gli esercizi precedenti, il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art. 15, co. 13, lett. I) del d.l. 95/2012, in merito al tetto per l'acquisto di dispositivi medici, pari al 4,4% del Fondo sanitario regionale. Sul punto le motivazioni rese dall'Organo di revisione sono sostanzialmente analoghe a quelle già esposte per gli esercizi precedenti.

Al pari delle risultanze emerse nei cicli di controllo precedenti, anche per il 2021 risulta che:

- la Regione ha verificato che sia rispettata la soglia di accreditabilità e sottoscrivibilità degli accordi contrattuali con le strutture ospedaliere private;
- ha attuato le disposizioni di cui all'art. 1, co. 406, l. n. 178/2020, che prevedono l'estensione della disciplina prevista dagli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinques del d.lgs. n. 502/92 anche alle strutture che erogano assistenza domiciliare;
- nel corso del 2021 non è stata effettuata una riorganizzazione degli enti sanitari regionali, ovvero l'istituzione di nuovi enti.

Per quanto concerne, infine, il bilancio sanitario consolidato per gli esercizi 2020/2021, relativi al consolidamento del conto della gestione sanitaria accentrata e degli enti del servizio sanitario (ai sensi degli artt. 22, co. 3, e 32, d.lgs. n. 118/2011) si espongono, di seguito, i dati di cui alla tabella del punto 26 della sezione VII *“Servizio sanitario regionale – Parte I”*:

SCHEMA DI RACCORDO RISULTATI CONSOLIDATI DEL SSR	Anno 2021	Anno 2020
(A) Somma algebrica dei risultati di esercizio esposti nei modelli CE delle singole aziende	-€ 361.502.153,20	-€ 353.454.478,19
(B) Risultato di esercizio esposto nel modello CE della GSA (000)	€ 371.340.856,24	€ 359.137.921,56
(C) Risultato di esercizio aggregato del SSR (A+B)	€ 9.838.703,04	€ 5.683.443,37
(D) Differenze emerse in sede di consolidamento (E-C)	€ 0,00	€ 0,00
(E) Risultato di esercizio esposto nel modello CE consolidato (999)	€ 9.838.703,04	€ 5.683.443,37

(F) "Risultato di gestione" del SSR come rideterminato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e, per le Regioni in piano di rientro, dal Comitato LEA	€ 8.524.132,22	€ 2.194.781,45
(G) Scostamento tra Risultato di esercizio esposto nel modello CE consolidato e "Risultato di gestione" rideterminato dal Tavolo (E-F)	€ 1.314.570,82	€ 3.488.661,92
(H) Composizione dello scostamento:	€ 1.314.570,82	€ 3.488.661,92
(H1) Esclusione contributi da Regione extra fondo per la copertura di LEA (codice CE AA0080)	€ 0,00	€ 0,00
(H2) Esclusione di eventuali utili conseguiti dalle aziende e non destinati, con atto formale della Regione, alla copertura delle perdite dell'intero SSR	€ 1.314.570,82	€ 3.488.661,92
(H3) Rettifiche relative al finanziamento sanitario ordinario corrente (quota indistinta)	€ 0,00	€ 0,00
(H4) Rettifiche relative al finanziamento sanitario vincolato e per obiettivi di piano	€ 0,00	€ 0,00
(H5) Rettifiche relative a contributi da Regione extra fondo per la copertura di extra LEA	€ 0,00	€ 0,00
(H6) Rettifiche relative alla mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva	€ 0,00	€ 0,00
(H7) Rettifiche relative alla quadratura delle partite infragruppo	€ 0,00	€ 0,00
(H8) Rettifiche relative al payback	€ 0,00	€ 0,00
(H9) Rettifiche relative ai ticket	€ 0,00	€ 0,00
(H10) Rettifiche relative alle quote di contributi in conto esercizio destinate a investimento e quindi da stornare al patrimonio netto	€ 0,00	€ 0,00
(H11) Rettifiche relative a svalutazioni dei crediti	€ 0,00	€ 0,00
(H12) Rettifiche relative ad accantonamenti per personale dipendente e convenzionato	€ 0,00	€ 0,00
(H13) Rettifiche relative ad accantonamenti su contenzioso	€ 0,00	€ 0,00
(H14) Rettifiche relative ad altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00
(H15) Rettifiche relative a proventi straordinari	€ 0,00	€ 0,00
(H16) Rettifiche relative a oneri straordinari	€ 0,00	€ 0,00
(H17) Altro (illustrare nella Sez. IX - Note)	€ 0,00	€ 0,00

Fonte: Regione del Veneto – questionario sul rendiconto 2021 – Sez. VII, tabella 26

2.7. – Parte II - Servizio sanitario regionale – emergenza Covid

Il Collegio dei Revisori dei conti attesta (*Sezione VII -Parte II -Emergenza COVID, quesiti da n. 27 a 49 del questionario*):

- che la Regione, nel 2021, ha garantito l'equilibrio economico del proprio sistema sanitario, senza utilizzare le entrate di cui al payback relativo all'anno 2019 oggetto di pagamento con riserva (art. 1, co. 286, l. n. 234/2021). Si conferma, pertanto, il dato esposto a pag. 500 della relazione accompagnatoria al giudizio di parificazione del rendiconto 2021;
- che la Regione ha garantito, nel corso del 2021, la distinta tenuta delle rilevazioni contabili legate alla gestione dell'emergenza, attraverso il centro di costo "COV 20" (art. 18, co. 1, d.l. n. 18/2020 e art. 1, co. 11, d.l. n. 34/2020), come dimostrato nella tabella che segue, che sostanzialmente conferma i dati dell'analogo schema esposto a pag. 530 della Relazione accompagnatoria al giudizio di parificazione del rendiconto 2021

Codifica piano dei conti All. 6 al d.lgs. n. 118/2011	Descrizione	Dati di rendiconto Regione 2021
		Totale spese "COV 20"
	- di cui:	
Spese correnti		

U.1.01.00.00.000	Spese per lavoro dipendente	€ 0,00
U.1.01.01.01.006	di cui Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	€ 0,00
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	€ 0,00
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	€ 0,00
U.1.03.01.05.000	di cui Materiali e altri beni di consumo sanitario	€ 0,00
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	€ 0,00
U.1.03.02.18.000	di cui Servizi sanitari	€ 0,00
U.1.03.02.12.000	di cui Lavoro flessibile, quota LSU, acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	€ 0,00
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti ad amministrazioni locali	€ 409.344.338,85
Somma codici in nota A	di cui Trasferimenti ad enti del SSR	€ 409.344.388,85
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni risarcimenti e indennizzi	€ 0,00
Spese in conto capitale		
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	€ 0,00
U.2.02.01.04.000	di cui Impianti e macchinari	€ 0,00
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	€ 0,00
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	€ 0,00
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a amministrazioni locali	€ 1.136.912,04
Somma codici in nota B	di cui Contributi agli investimenti di enti del SSR	€ 1.136.912,04
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00
(A) U.1.04.01.02.011-U.1.04.01.02.012-U.1.04.01.02.013-U.1.04.01.02.014-U.1.04.01.02.015-U.1.04.01.02.020-U.1.04.01.02.021-U.1.04.01.02.022-U.1.04.01.02.025-U.1.04.01.02.026-U.1.04.01.02.027-U.1.04.01.02.030-U.1.04.01.02.031-U.1.04.01.02.032-U.1.04.01.02.033-U.1.04.01.02.034-U.1.04.01.02.035		
(B) U.2.03.01.02.011-U.2.03.01.02.023-U.2.03.01.02.012-U.2.03.01.02.028-U.2.03.01.02.013-U.2.03.01.02.014-U.2.03.01.02.036-U.2.03.01.02.015		
CODICE	DESCRIZIONE	Dati di bilancio consolidato del SSR
	Totale costi "COV 20"	€ 740.506.580,45
	- di cui:	
BA0010	B.1) Acquisti di beni	€ 458.024.509,93
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	€ 456.134.731,44
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€ 12.104.363,46
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	€ 191.667.359,67
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	€ 1.889.778,49
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	€ 340.928.230,05
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	€ 259.069.454,77
BA0580	B.2.A.3.8) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privato	€ 16.685.500,72
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	€ 0,00
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	€ 81.858.775,28
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	€ 5.692.038,52
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	€ 81.661.649,77
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	€ 16.159,38
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	€ 23.820.698,16
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	€ 1.500.610,50
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	€ 219.741.018,26
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	€ 39.032.675,29

Fonte: Regione del Veneto – questionario sul rendiconto 2021- tabella punto 29.2

In relazione alla voce B.13) “Variazione delle rimanenze” l’Organo di revisione ha evidenziato che “la voce variazione rimanenze ha segno negativo (le variazioni finali

sono maggiori delle variazioni iniziali e vanno a dare un contributo di riduzione dei costi di acquisto) ma per i vincoli tecnici all'inserimento dei dati non si è riusciti ad inserire in procedura il segno negativo”.

Quanto all’esame del risultato d’esercizio, emerge anche dal questionario che il Conto economico sanitario consolidato per il 2021 presenta un valore pari ad € 9.838.703,04 e che quello della gestione economico-analitica COV-2021 è negativo per euro 106.871.711,56.

Risulta, altresì, che la Regione per far fronte all’emergenza Covid ha destinato sia le risorse di cui all'art. 16, co. 8-septies, d.l. n. 146/2021 che quelle messe a disposizione dall'Unione Europea per la stessa finalità. Nello specifico, queste ultime sono state impegnate per € 50.000.000,00 (Decreto n. 58 del 18/12/2020) nel bilancio regionale 2020-2022, in competenza dell'esercizio 2021, e successivamente liquidate (sia l'acconto, sia il saldo) nel 2021.

Quanto alla destinazione, l’Organo di revisione conferma che, all'esito delle verifiche (anche a campione) effettuate sugli atti di spesa regionali, le tipologie di beni e servizi acquistati in deroga alle ordinarie procedure amministrativo-contabili sono risultate conformi a quelle previste dalla legislazione emergenziale di cui al d.l. n. 18/2020, al d.l. n. 34/2020 e al d.l. n. 104/2020.

In ordine all’esame delle misure per il potenziamento dell’assistenza sanitaria, risulta quanto di seguito:

A) per la Rete ospedaliera, la Regione ha raggiunto gli obiettivi posti dall'art. 2, d.l. n. 34/2020 in materia di dotazione di posti letto in terapia intensiva e in aree ad alta intensità di cure, come dimostrato nella tabella che segue:

Descrizione	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Numero posti letto terapie intensive	494	554	554
Numero posti letto aree ad alta intensità di cure	85	167	167
Totale posti letto	579	721	721

Fonte: Regione del Veneto – questionario sul rendiconto 2021- Sez. VII-Parte seconda punto 34.1

A tal proposito l’Organo di revisione, nelle note finali, ha precisato che *“la regione del Veneto per far fronte all'emergenza pandemica ha definito dei piani emergenziali regionali, con documento "Aggiornamento piano d'autunno" approvato da Unità di crisi il 22/12/2020 sono stati attrezzati e resi attivabili in 24/48 ore 1.000 posti letto di terapia intensiva e 343 di semi intensiva di cui la metà riconvertibili in terapia intensiva. Parallelamente, a seguito dello stanziamento di risorse previste per la dotazione di posti letto di terapia intensiva nel dl 34/20 è stato definito un piano di interventi con dgr 782/20 approvata dal Ministero della Salute con decreto direttoriale inviato con nota prot. 0015029 del 22/07/20 che prevede un cronoprogramma di attuazione. A seguito dell'avvio di questi interventi al 31/12/2021 erano stati realizzati 60 posti letto di terapia intensiva e 167 di semi intensiva come rilevato dal monitoraggio mensile del Ministero della Salute. Per i restanti posti letto definitivi da attivare mediante rilevanti interventi strutturali ed*

impiantistici, le Aziende del SSR, in qualità di Soggetti attuatori nominati dal Commissario Straordinario ad ottobre 2020, hanno provveduto alla predisposizione dei relativi progetti e avviato, laddove possibile, la realizzazione dei necessari lavori”.

B) Per la Rete assistenza territoriale, la Regione, nell'ambito del piano per la riorganizzazione della rete assistenziale, ha intensificato le prestazioni domiciliari potenziando l'assistenza integrata territoriale "ADI" (art. 1, co. 4, d.l. n. 34/2020). Nel corso del 2021, infatti, si è avuta la prosecuzione delle attività in relazione alle misure previste dalla DGR n. 782 del 16 giugno 2020 “*Decreto-Legge 19 Maggio 2020, n.34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Attuazione delle misure in materia sanitaria*” e dalla successiva DGR n. 1103/2020, con la quale è stato adottato il documento “*Emergenza COVID-19 - Piano emergenziale per l'autunno 2020*”.

Tuttavia, poiché con nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 607996 del 30.12.2022, è stata trasmessa al Ministero della Salute la scheda del Progetto sperimentale di strutture di prossimità di cui all'Intesa rep. atti n. 134/CSR del 4.8.2021, chiedendo a tal proposito la proroga dei termini previsti, alla scadenza del periodo di sperimentazione di cui all'art. 1, co. 4-bis, d.l. n. 34/2020, la Regione non ha trasmesso ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze la prevista relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti (art. 1, co. 11, d.l. n. 34/2020).

C) Quanto alle misure per il recupero delle prestazioni ordinarie non erogate, la Regione ha rimodulato il piano per il recupero delle liste di attesa adottato ai sensi dell'art. 29, d.l. 104/2020 (art. 26, co. 2, d.l. n. 73/2021) ed acquistato prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privati, di cui agli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021, in deroga all'art. 15, co. 14, d.l. n. 135/2012 (art. 26, co. 2, d.l. n. 73/2021). A tal proposito la Regione in conformità a quanto previsto dall'art. 26, co. 1, d.l. n. 73/2021 ha provveduto a verificare che le maggiorazioni tariffarie siano state applicate solo alle prestazioni sanitarie aggiuntive di cui all'art. 29, d.l. n. 104/2020.

In proposito emerge anche che la Regione ha destinato un ammontare delle risorse non impiegate nell'anno 2020 di cui all'art. 29, co. 8, d.l. 104/2020, nonché quota parte delle economie, di cui all'art. 1, co. 427, l. n. 178/2020 (euro 23.185.106,33) al recupero delle liste d'attesa; come indicato nel rispettivo Piano di recupero aggiornato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1293/2021, l'ammontare complessivo delle risorse destinate a tale scopo si attesta in euro 41.058.093,30.

L'Organo di revisione ha dichiarato che la Regione ha dato priorità agli utilizzi secondo le modalità organizzative di cui all'art. 26, co. 1, d.l. n. 73/2021 e solo in via residuale alle modalità individuate ai sensi del co. 2 della medesima disposizione (art. 26, co. 3, d.l. n. 73/2021) e che è stata inviata al Ministero della Salute, entro il 15 luglio 2021, una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali erogate, nel corso del 2020, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dei d.l. nn. 18/2020, 34/2020 e 104/2020 (art. 26, co. 4, d.l. n. 73/2021). Tale relazione è stata correttamente

caricata su Conte ed acquisita al protocollo della Corte dei conti in data 2 febbraio 2023, con numerazione 0712.

All'esito della prevista rilevazione, il Ministero della Salute ha comunicato alla Regione Veneto l'esito positivo del monitoraggio condotto rendendo noto che *“Le informazioni contenute nella relazione della Regione Veneto prot. 66 MEF del 30 luglio 2021 e prot. 67 MEF del 10 agosto 2021 risultano complete, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge 23 luglio 2021 n. 106 di conversione, con modificazioni del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021”*.

Infine, l'Organo di revisione ha attestato che la Regione ha assicurato in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali nell'anno 2021 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica (art. 26, co. 4, ultimo periodo, d.l. n. 73/2021).

In ultimo, l'Organo di revisione ha esposto le intraprese misure funzionali all'incremento dei servizi sanitari, tra le quali: la rideterminazione del piano dei fabbisogni di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 2-quater, d.l. n. 18/2020), incrementando la spesa del personale nei limiti indicati nell'allegato B al d.l. n. 34/2020 (art. 1, co. 10, d.l. n. 34/2020); la sottoscrizione di contratti e acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992 con operatori accreditati o autorizzati, in deroga al limite di spesa vigente di cui all'art. 45, co. 1-ter, d.l. n. 124/2019, per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia (art. 3, cc. 1, 2 e 4 d.l. n. 18/2020, come prorogato ex art. 19, d.l. n. 183/2020); l'attivazione, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, di aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19 (art. 4, d.l. n. 18/2020, come prorogato ex art. 19, d.l. n. 183/2020), indicando che nel 2021 non sono state impegnate risorse a valere sul bilancio regionale. Emerge, anche, che la Regione ha stipulato contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili (art. 1, co. 2, d.l. n. 34/2020, come prorogato dall'art. 21, d.l. n. 41/2021), impegnando complessivamente € 4.201.177,00, di cui effettivamente pagati € 404.873,46, per far fronte alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2.

2.8. Conclusivamente, sebbene l'analisi effettuata sulla base della relazione, predisposta dall'Organo di revisione della Regione del Veneto, sul rendiconto relativo all'esercizio 2021 abbia prodotto risultanze analoghe a quelle a cui la Sezione è pervenuta in sede di giudizio di parificazione per il medesimo rendiconto, esitate nella deliberazione n. 101/2022/PARI, alla luce di tutto quanto qui evidenziato e precisato, si ritiene di dover reiterare le raccomandazioni già formulate nei precedenti cicli di controllo in relazione agli aspetti della gestione finanziaria e contabile, in cui si evidenziano ulteriori margini di migliorabilità. In particolare, la Sezione invita la Regione:

- 1) a porre in essere ogni utile sforzo per rendere pienamente effettiva la governance con le proprie società partecipate e per azzerare le posizioni di disallineamento nella conciliazione dei crediti/debiti tra Regione e Organismi partecipati;

- 2) a monitorare con grande attenzione l'andamento dei rischi, con effetti a carico di esercizi futuri, conseguenti alla aleatorietà di operazioni finanziarie strutturate con contratti derivati;
- 3) a porre in essere ogni utile sforzo per contenere nei limiti di legge la spesa farmaceutica per acquisti diretti, e la spesa per l'acquisto di dispositivi medici.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto, esaminato il Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2021, sulla base del questionario-relazione compilato dal Collegio dei Revisori della medesima, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, formula le osservazioni di cui alla parte motiva.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione ed al Collegio dei Revisori dei conti della Regione del Veneto.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 26 aprile 2023.

I Magistrati relatori

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

f.to digitalmente Elena Brandolini

Depositata in Segreteria il 03 maggio 2023

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini